

STATUTO della Associazione onlus “BATTAGLIA DI CASSINO” CENTRO STUDI E RICERCHE

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita con sede in Cassino (FR), Corso della Repubblica 171

l'associazione BATTAGLIA DI CASSINO, Centro Studi e Ricerche

in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

La locuzione dovrà essere sempre usata nella denominazione ed in ogni segno distintivo e in qualsivoglia comunicazione al pubblico.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

Art. 2

(Scopo)

L'associazione, di natura apolitica e apartitica, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di centro studi e raccolta documentazione storiografica, e si propone lo svolgimento di attività nell'ambito dei seguenti settori, come individuati ai sensi del D.lgs. 04/12/1997 n. 460 :

- la ricerca e la conservazione di documentazione fotografica, cinematografica, bibliografica o quant'altro inerente la Battaglia di Cassino;
- la ricerca di contatti con tutte le Associazioni di combattenti e singoli soldati, che hanno combattuto sul fronte della Battaglia di Cassino, al fine di promuovere manifestazioni, incontri e dibattiti sul tema della guerra, con particolare interesse sui risvolti sulla popolazione civile;
- la promozione di mostre, pubblicazioni, incontri dibattiti, sul tema della battaglia di Cassino; con possibilità di istituzione di ambienti museali permanenti o temporanei, consulenze per Enti Locali, rapporti con Enti stranieri e con altre associazioni culturali;
- la ricerca di testimonianze dei civili che hanno vissuto il dramma della guerra, cercando di conservare stabilmente le loro testimonianze;
- la produzione di audiovisivi, Cd, libri e quant'altro necessario per la divulgazione della conoscenza;
- la divulgazione delle ricerche effettuate anche tramite un sito internet che faccia anche da riferimento per i contatti con gli altri soci e tutte le strutture interessate alle iniziative intraprese;
- la collaborazione con le Direzioni di Archivi, Biblioteche, Gallerie, Musei, Enti ed altre Associazioni che abbiano le stesse finalità sociali.

L'associazione non potrà svolgere altra attività al di fuori di quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; con possibilità di accedere a finanziamenti pubblici.

Art. 3

(Soci)

Possono divenire membri dell'associazione tutti i cittadini maggiori di età.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

Le modalità di associazione, uniformi per tutti coloro che intendono divenire membri, sono precisate nell'apposito regolamento.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, anche via internet con posta elettronica, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del consiglio Direttivo in un apposito registro. La qualità di associato deve risultare a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro. La qualità di associato deve risultare da apposito registro. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di:

- cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- violazione delle norme etiche o statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'associato escluso ha diritto di ricorso al Collegio dei Sindaci.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Comunque la partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Art. 4

(Finanziamento delle attività)

L'associazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da donazioni, legati, lasciti.

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle attività istituzionali svolte provengono da :

- quote associative annuali ;
- eventuali altri contributi degli associati ;
- erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenerne le attività ;
- proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse;
- dai redditi dei beni patrimoniali ;
- dai conferimenti volontari dei soci;
- ogni altra iniziativa consentita dalla legge .

In relazione all'attività svolta sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche atte a rappresentare compiutamente ed analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione .

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura .

Art. 5

(Organi)

Sono organi dell'associazione : l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Sindaci .

Art. 6

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo .

L'Assemblea è composta da tutti gli associati qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza).

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo fax almeno 15

giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione .

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 20% degli associati (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti .

L'assemblea è presieduta dal Presidente, a meno di diversa decisione adottata dall'Assemblea stessa.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei soci votanti (presenti in proprio o per delega) . Ogni anno entro il mese di Aprile va tenuta un'assemblea dedicata alla gestione dell'associazione (Assemblea ordinaria). A questa assemblea competono in particolare :

- la discussione e l'approvazione del rendiconto delle attività dell'associazione relative all'anno precedente ;
- la discussione e l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno in corso .

Competono all'Assemblea anche :

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci ;
- l'approvazione di modifiche dello statuto. L'Assemblea deve essere convocata anche se ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati . Non sono ammessi voti per corrispondenza . Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano o comunque in modo palese . Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea . Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 7

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'associazione e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione .

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 associati .

Viene eletto dall'Assemblea secondo l'apposito regolamento, e dura in carica due anni .

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea . In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente . Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente .

Sono di competenza del Consiglio direttivo in particolare :

- l'elezione del Presidente ed eventualmente del Vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea ;
- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'associazione nel corso dell'anno precedente, e la redazione annuale del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ;
- la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso, da sottoporre per approvazione all'Assemblea ordinaria ;
- la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione ;
- la determinazione delle quote annuali di partecipazione all'associazione ;
- la gestione economico finanziaria dell'associazione ;
- il vaglio delle richieste di associazione ;
- l'approvazione dei regolamenti necessari per la gestione dell'associazione ;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente nonché il termine per il versamento.

Art. 8

(Presidente)

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio .

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede . Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo .

Può delegare, previa ammonizione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati Consiglieri .

Rimane in carica due anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano .

Art. 9

(Esercizio economico - finanziario)

L'esercizio economico finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno . Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse .

Art. 10

(Scioglimento)

L'Associazione ha durata illimitata .

L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata.

In ogni caso e qualunque sia la causa dello scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio eventualmente esistente in quel momento sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 , comma 190 , della legge 23/12/1996 n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Art. 11

(Il Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non associati dall'Assemblea con la designazione del Presidente. Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Il Collegio resta in carica per la durata di due anni e i suoi componenti sono rieleggibili .

Ad esso sono devolute le controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione in relazione alla regolarità dei versamenti previsti e nei casi di delibera di esclusione dell'Associato dall'Associazione . Giudicheranno "ex bono et aequo" e la loro decisione è inappellabile .

Art. 12

(Rinvio alla legge)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del libro I, titolo II del Codice Civile .

Cassino, 1 Gennaio 2002

FIRME DEI MEMBRI

MOLLE ROBERTO

ALESSANDRO CAMPAGNA

VALENTINO ROSSETTI

MAURO LOTTICI

DINO PALOMBO

CLAUDIO MALNATI

PINO DI MARZO

ELISABETTA DI TRONCHI

KLAUS VON PLATO

LORENZO

GIANNI BLASI

FERDINANDO VICINI